

Il patrimonio netto contabile e il patrimonio di vigilanza

Agenda

Il patrimonio netto contabile

Il patrimonio di Vigilanza

Agenda

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS

Informativa da fornire in Nota

Integrativa

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio contabile

■ Secondo la Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005, primo aggiornamento del 18 novembre 2009, il patrimonio dell'impresa è costituito da:

- Riserve da valutazione (voce 130 del passivo)
- Strumenti di capitale (voce 150)
- Riserve (voce 160)
- Sovrapprezzi di emissione (voce 170)
- Capitale (voce 180)
- Azioni proprie (voce 190)
- Utile o perdita d'esercizio (voce 200)

Nel seguito si riporta il contenuto delle singole voci.

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio contabile (segue)

- Voce 130 “Riserve da valutazione”

La voce include le riserve da valutazione relative ad attività finanziarie disponibili per la vendita, ad attività materiali e immateriali se si utilizza il metodo della rivalutazione previsto dallo IAS 16, alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.

Sono altresì incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione.

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio contabile (segue)

- Voce 150 “Strumenti di capitale”

Nella presente voce figura l'ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

- Voce 160 “Riserve”

La voce comprende tutte le riserve di utili (ad esempio: riserva legale, riserva statutaria, riserva per acquisto azioni proprie, utili/perdite portati a nuovo, ecc.).

- Voce 170 “Sovrapprezzi di emissione”

La voce comprende il sovrapprezzo pagato rispetto al valore nominale delle azioni all'atto dell'acquisto/sottoscrizione delle azioni della società.

- Voce 180 “Capitale”

Nella presente voce figura l'importo delle azioni (o delle quote) emesse dalla società o il suo fondo di dotazione, al netto della quota sottoscritta e non ancora versata alla data di riferimento del bilancio.

- Voce 190 “Azioni proprie”

Qui vanno indicate, con segno negativo, le azioni proprie detenute dalla banca.

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS

- **La principale novità introdotta dagli IAS/IFRS e riflessa nella circolare Banca d'Italia n.262 riguarda l'introduzione delle seguenti voci:**
 - Riserve da valutazione (voce 130 del passivo)
 - Strumenti di capitale (voce 150)
 - Azioni proprie (voce 190) con segno negativo
- **Le modalità di movimentazione contabile delle suddette riserve comporta l'aumento della volatilità del patrimonio netto contabile, le cui variazioni erano precedentemente all'introduzione degli IAS/IFRS risultato esclusivamente di delibere assembleari.**
- **Le riserve da valutazione – il cui contenuto è stato illustrato in precedenza – si movimentano a seguito delle variazioni di FV (o in generale di parametri di mercato) di alcune poste specificatamente individuate dagli IAS/IFRS.**
- **La riserva per strumenti di capitale si muove a fronte dell'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione.**
- **La voce azioni proprie si alimenta in seguito all'acquisto o impegno al riacquisto di azioni proprie precedentemente iscritte nell'attivo di stato patrimoniale fino al relativo annullamento.**

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

■ Riserve da valutazione – attività finanziarie disponibili per la vendita

- Nel corso del 2009 la banca acquista n.1.000 azioni di una società quotata e le classifica come attività finanziarie disponibili per la vendita. Le loro variazioni di FV saranno pertanto imputate ad apposita riserva di patrimonio netto (nel seguito “riserva AFS”). Il FV del titolo alla data dell’operazione (pari al suo costo di acquisto senza proventi/oneri capitalizzabili) e pari a €8 per azione.

La banca effettua la seguente scrittura contabile:

Titoli AFS	@	Banca	8.000
------------	---	-------	-------

- Al 31 dicembre 2009 la banca rivaluta i titoli AFS precedentemente acquistati; il loro FV è pari a €11,5 per azione. La banca contabilizza a PN la variazione di FV pari al differenziale tra il FV al 31 dicembre e il FV iniziale (€11,5 - €8), effettuando la seguente scrittura contabile:

Titoli AFS	@	riserva AFS	3.500
------------	---	-------------	-------

Riserva AFS	@	fiscalità differita	1.099
-------------	---	---------------------	-------

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

● Strumenti di capitale

- Al 30 giugno 2010 la banca emette un prestito obbligazionario convertibile in azioni proprie del valore di €100 milioni collocato alla pari con durata 3 anni (scadenza 30 giugno 2013). Lo IAS 32 richiede:
 - valutazione alla data di emissione di un bond simile per caratteristiche di indicizzazione e scadenza senza opzioni di conversione (nell'esempio €90 milioni);
 - determinazione alla data di emissione del FV dell'opzione implicita di conversione in own equity come differenza tra il FFV (=prezzo di collocamento) del bond e il FV dello strumento simile identificato e iscritto alla voce strumenti di capitale.

Alla data di emissione la banca fa le seguenti scritture contabili:

Banca	@	Diversi	100.000.000
		Titoli in circolazione	90.000.000
		Strumenti di capitale (PN)	10.000.000

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

■ Azioni proprie

- Al 30 giugno 2010 la Banca riacquista da soci n. 1.000 azioni proprie del valore nominale di €10 ad un valore di € 12 per azione.

La banca fa le seguenti scritture contabili:

Azioni Proprie	@	Banca	12.000
----------------	---	-------	--------

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

- **Gli effetti cumulati derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS sono inclusi all'interno delle altre riserve, in una riserva inizialmente specificamente identificata.**
- **Si tratta della cosiddetta riserva di FTA – first time adoption in cui, all'atto della transizione ai nuovi principi, sono stati contabilizzati gli effetti positivi e negativi derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili ad eccezione di quelli iscritti nella voce “riserve da valutazione”.**
- **Tale riserva è di fatto una riserva di utili indivisa (qualora l'impatto derivante dalla prima applicazione degli IAS sia stato di segno positivo).**

Il patrimonio netto contabile

Informativa da fornire in nota integrativa

- **La circolare n.262/2005 prevede, una specifica parte destinata all'informativa da fornire sul patrimonio, la parte F.**
- **La parte F è articolata in due sezioni:**
 - Sezione 1: il patrimonio dell'impresa
 - Sezione 2: il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
- **La Sezione 1 deve riportate informazioni di natura quantitativa e qualitativa; in particolare devono essere illustrati gli obiettivi perseguiti nonché le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio.**
- **Deve perlomeno essere indicati:**
 - la definizione di patrimonio cui si fa riferimento;
 - la natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e come vengono considerati nella gestione;
 - le modalità con cui la banca persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio.

Il patrimonio netto contabile

Informativa da fornire in nota integrativa (segue)

- La Sezione 2 deve riportare separatamente informazioni qualitative e quantitative sul patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale.
- In particolare, per il Patrimonio di vigilanza devono essere riportate le informazioni di carattere qualitativo relativamente a:
 - Patrimonio di base
 - Patrimonio supplementare
 - Patrimonio di terzo livello

Nonché le informazioni di carattere quantitativo, ovvero l'ammontare del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti, che corrispondono a quanto indicato nella circolare Banca d'Italia sulla vigilanza.

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma

Normativa di riferimento

Le componenti del patrimonio di vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi

Evoluzione prospettica Basilea 3

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma

- Nel 1974, a fronte di alcuni fallimenti, viene istituito presso la Banca dei regolamenti internazionali (BIS), il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria (Bcbs), con l'obiettivo di studiare delle regole internazionali di vigilanza prudenziale.
- Nel 1988 viene siglato da 13 paesi (tra cui l'Italia) l'accordo originario (Basilea 1) che, con un focus principalmente sul rischio di credito, fissa all'8% il coefficiente minimo richiesto nel rapporto tra patrimonio e attività della banca; tale accordo viene successivamente modificato nel 1996 per tenere conto anche del rischio di mercato, di fatto considerato nullo fino a quel momento.
- Successive modifiche hanno portato, nel 2004, alla redazione di un nuovo accordo (il Nuovo Accordo - Basilea 2), che ridisegna l'architettura della vigilanza per tenere conto della mutata rischiosità dei mercati finanziari.
- Vengono contemporaneamente introdotti ulteriori affinamenti alle metodologie utilizzate per la determinazione del rischio di credito e del rischio di mercato e viene introdotta anche un'altra tipologia di rischio, ovvero il rischio operativo.

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma

- Con riferimento al rischio credito, in particolare, si passa da un approccio cosiddetto *basic*, con rischio credito determinato sulla base di una percentuale fissa dell'esposizione, ad un approccio *IRB – Internal Rating Based*, in cui l'assorbimento patrimoniale viene quantificato sulla base di parametri di rischio stimati con modelli interni).
- Il principio della vigilanza diventa l'assorbimento di capitale per ciascuna tipologia di rischio cui la banca è esposta.

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- **Basilea 2 è entrato in vigore il 1 gennaio 2008, dopo la proroga concessa dall'Autorità di Vigilanza rispetto all'originaria data di efficacia prevista per il 1 gennaio 2007.**
- **Il Patrimonio di Vigilanza è sostanzialmente la rivisitazione in chiave prudenziale e conservativa del patrimonio contabile dell'impresa; tale grandezza è utilizzata per controllare/vincolare entro determinati parametri quantitativi le attività della Banca, in relazione alla necessità di garantire adeguata copertura dei rischi assunti con tale attività, ovvero copertura del:**
 - **Rischio di credito, ovvero rischio di cambiamenti di valore delle esposizioni creditizie (portafoglio crediti e strumenti finanziari), imputabili a deterioramento del merito di credito della controparte;**
 - **Rischio di mercato, ovvero rischio di perdite di valore delle attività finanziarie detenute a scopo di negoziazione, riconducibili a variazioni non prevedibili di variabili macroeconomiche (tassi d'interesse, corsi azionari e tassi di cambi);**

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- Rischio operativo, ovvero rischio di perdite economiche derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni come frodi, furti...
 - Rischio controparte, ovvero il rischio che, all'interno di una transazione, avente a oggetto strumenti finanziari, la controparte risulti inadempiente prima del regolamento della stessa. Può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito legata alla negoziazione di operazioni con regolamento a lungo termine, derivati OTC...
- Per ciascuno dei suddetti rischi, Banca d'Italia prevede dei requisiti patrimoniali, che, rapportati alla grandezza denominata "Patrimonio di Vigilanza", forniscono un'indicazione del grado di solvibilità della banca stessa. Il valore determinato come requisito patrimoniale minimo è la porzione minima di patrimonio che la Banca deve avere a disposizione per garantire la copertura dei rischi assunti e delle potenziali perdite derivanti. Più semplicemente, gli elementi positivi che concorrono alla formazione del Patrimonio di Vigilanza devono essere utilizzabili immediatamente e senza restrizioni per la copertura delle perdite che si manifestano.

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

Banca d'Italia ha individuato, nell'ambito della normativa di vigilanza, specifici approcci metodologici – che saranno oggetto di trattazione nel seguito - per la quantificazione del capitale assorbito a fronte di ciascuno dei rischi citati, come nel seguito riepilogato:

RISCHI	<i>Rischio di credito</i>	<i>Rischio di controparte</i>	<i>Rischio di mercato</i>	<i>Rischio operativo</i>
APPROCCI METODOLOGICI	<ul style="list-style-type: none">• Metodologia standardizzata• Metodologia <i>IRB</i><ul style="list-style-type: none">> <i>Foundation</i>> <i>Advanced</i>	<ul style="list-style-type: none">• Metodo del valore corrente• Metodo standardizzato• Metodo dei modelli interni	<ul style="list-style-type: none">• Metodologia standardizzata• Metodologia dei modelli interni	<ul style="list-style-type: none">• Metodo di base (BIA)• Metodo standardizzato (TSA)• Metodi avanzati (AMA)
AREE DI IMPATTO	Esposizioni creditizie (anche emissioni di titoli di debito)	Transazioni finanziarie (incl. derivati OTC)	Portafoglio di Negoziazione e intero bilancio (rischio di cambio, posizione su merci)	Complessiva attività bancaria e finanziaria

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- Operativamente la valutazione di solvibilità della banca si articola nelle seguenti fasi:
 1. calcolo del Patrimonio di Vigilanza, distinto nelle sue componenti Patrimonio di Base (TIER I), Patrimonio Supplementare (TIER II)
 2. determinazione del rischio credito cui è esposta la Banca mediante calcolo del c.d. “attivo ponderato” o “RWA – *risk-weighted asset*”, secondo i metodi previsti da Banca d’Italia che verranno descritti nel seguito, e del relativo requisito patrimoniale.
 3. quantificazione del rischio di mercato e del rischio operativo cui è esposta la Banca, secondo i metodi previsti da Banca d’Italia che verranno descritti nel seguito.
 4. Applicazione dei coefficienti minimi prudenziali previsti da Banca d’Italia alle grandezze su identificate e raffronto con il Patrimonio di Vigilanza al fine di determinare l’assorbimento di Patrimonio di Vigilanza.

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- Il Patrimonio di Vigilanza costituisce il primo presidio a fronte dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento della relativa attività; adeguati livelli di patrimonializzazione consentono alla banca di esprimere la propria vocazione imprenditoriale mantenendo un adeguato grado di solvibilità.
- Ai sensi dell'Accordo di Basilea, recepito in Italia attraverso la Circolare n°263 (2006), ogni banca (su base individuale) e ogni Gruppo Bancario (su base consolidata) è soggetto ai requisiti di adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi assunti. In base a tali regole, a livello consolidato, il rapporto tra il patrimonio e le attività ponderate per il rischio deve essere almeno pari all'8% (*Total Capital Ratio*).

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- Banca d'Italia, conformemente alle Autorità di Vigilanza degli altri Paesi avanzati, ha svolto un'intensa attività di sensibilizzazione nei confronti degli intermediari, affinché mantenessero una dotazione patrimoniale robusta, sia in termini quantitativi che qualitativi, chiedendo agli stessi di operare con dei margini patrimoniali superiori ai requisiti minimi (*Excess Capital*).
- L'obiettivo di solidità patrimoniale in termini quantitativi e qualitativi si è sostanziato nel perseguimento di obiettivi in termini di *Tier 1 Ratio*: il *Tier 1*, infatti è costituito da elementi patrimoniali di qualità primaria, nella piena disponibilità della banca. Ai Gruppi primari è stato posto un auspicabile *target* di *Tier 1 ratio* almeno pari al 6%, di *Total Capital Ratio* in un intorno del 10%.
- Tali iniziative sono indirizzate a consentire una maggiore elasticità in termini di gestione operativa, coerentemente con la vocazione strategica e le prospettive di crescita degli istituti, nonché ad ampliare la capacità di reazione a crisi sistemiche generanti eventi di perdita inattesa.
- Nella medesima direzione si innesta il Processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), richiedendo di valutare la robustezza patrimoniale della banca rispetto a tutti i rischi attuali o prospettici, in coerenza con le proprie vocazioni strategiche e con possibili evoluzioni avverse del mercato.

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento (1/3)

La corretta computazione del Patrimonio di Vigilanza, richiede la conoscenza di più fonti normative complesse e di un set informativo interno, addizionale rispetto a quanto reperibile dagli aggregati di bilancio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Banca d'Italia n°. **263 del 27 Dicembre 2006**, 3° aggiornamento 15 Gennaio 2009. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”;
- Circolare n°. **155 del 18 dicembre 1991**, 12° aggiornamento del 5 Febbraio 2008. “Istruzione per la compilazioni delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”;
- Circolare n°. **115 del 7 agosto 1990** – 16° aggiornamento del 10 dicembre 2009. “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;
- Circolare n°. **262 del 22 dicembre 2005**- 1° aggiornamento 18 novembre 2009. “Il bilancio bancario schemi e regole di compilazione”

Costruzione Patrimonio di vigilanza

SET INFORMATIVO INTERNO

- Ulteriori informazioni di **Nota Integrativa**;
- **Delibere assembleari** per identificare la destinazione di utili e impegni assunti;
- **Contratti** che regolamentano l'emissione strumenti di capitale o di debito non tradizionali;
- Informazioni di dettaglio con riferimento a **interessenze** in essere, relativo emittente e criteri di computabilità;
- **Notifiche del trattamento prudenziale** di crediti e attività di negoziazione, da parte del Risk Management;
- Raffronto **trattamento delle esposizioni** in sede di calcolo dei Requisiti Patrimoniali

Le unità organizzative coinvolte nella produzione di informazioni sono molteplici e con differente background e “linguaggio tecnico” (Bilancio, Risk Management, Legale, Back Office, ecc..).

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento (2/3)

- Il calcolo del Patrimonio di Vigilanza Individuale viene effettuato con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre); Il calcolo relativo al Patrimonio di Vigilanza consolidato è effettuato con cadenza semestrale, con data di riferimento 31 Dicembre e 30 Giugno.
- la comunicazione a Banca d'Italia relativa al Patrimonio di Vigilanza individuale avviene rispettivamente il 25 del primo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione al 31 marzo e al 30 settembre e il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione al 30 giugno e al 31 dicembre, relativamente al Patrimonio Individuale. Quanto al Patrimonio di Vigilanza Consolidato, le segnalazioni sono posticipate di un mese.
- I criteri utilizzati nella determinazione del Patrimonio di Vigilanza sono i medesimi utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni infrannuali.
- La responsabilità circa la correttezza del Patrimonio di Vigilanza compete agli Amministratori.

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento (3/3)


- **Il Patrimonio di Vigilanza relativo al mese di Dicembre è calcolato secondo i criteri di bilancio anche se non approvato; qualora in sede di approvazione intervengano variazioni, esse devono essere tempestivamente comunicate a Banca d'Italia.**
- **L'ammontare degli utili (annuali o semestrali) che concorrono alla formazione del Patrimonio di Vigilanza viene verificato da revisori esterni o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2409 – bis del codice civile (soggetto incaricato del controllo contabile) o da altro organo equivalente.**
- **Se la banca è soggetta a controllo contabile esterno, l'utile annuale e infrannuale è verificato da revisori esterni; se la revisione contabile del bilancio è su base volontaria, la società di revisione verifica l'utile annuale mentre l'utile semestrale è verificato dalla stessa o dal Collegio sindacale a discrezione della Banca. Qualora quest'ultima non sia soggetta a controllo contabile entrambe le verifiche sono svolte dal Collegio Sindacale.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (1/9)

Il **Patrimonio di Vigilanza** è costituito dalla somma del **Patrimonio di Base** - ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione - e del **Patrimonio Supplementare**, che viene ammesso nel limite massimo del Patrimonio di Base.

Di seguito saranno descritte le modalità di computo di tali aggregati.



Periodicità di calcolo (trimestrale):

- dati al 31 marzo e al 30 settembre inviati a Bol entro il 25 del mese successivo
- dati relativi al 30 giugno e 31 dicembre inviati a Bol entro il 25 del terzo mese successivo

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (2/9)

Il Patrimonio di Base

Patrimonio di Base – Tier 1

elementi positivi

- capitale versato
- riserve, compreso il sovrapprezzo azioni
- strumenti innovativi e non innovativi di capitale
- l'utile del periodo
- i filtri prudenziali positivi del Patrimonio di Base



NEW BASEL 3

NEW BASEL 3

Def: gli strumenti che rispettino le condizioni Bol (titolo I, Cap.2, sez.II) e presentino (*innovativi*) o non (*non innovativi*) incentivi al rimborso anticipato. Caratteristiche principali:

- **Obbligo di non distribuzione di interessi** se coeff patrim complessivi sotto determinata soglia e banca non ha pagato dividendi
- **Clausola di Loss Absorption (temporanea)** se coeff patrim complessivo scende sotto determinate soglie per effetto di perdite

elementi negativi

- le azioni/quote proprie
- l'avviamento
- le immobilizzazioni immateriali
- le rettifiche di valore su crediti
- le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso
- le rettifiche di valore di Vigilanza relative al Portafoglio di Negoziazione a fini di Vigilanza
- altri elementi negativi
- i filtri prudenziali negativi del Patrimonio di Base

Def: poste rettificative imputate nel rispetto di un concetto di prudenzialità, con la finalità di "immunizzare" dalla volatilità indotta da nuovi principi contabili internazionali, ovvero da possibili elementi di soggettività nell'applicazione di metriche di valutazione (cfr. *fair value*)

Patrimonio di base lordo

Deduzioni

Dal Patrimonio di base lordo viene dedotto il 50% di una serie di elementi (cfr. slide "Deduzioni")

Def: qualunque incremento del patrimonio di base connesso con proventi derivanti dalla cessione ("*gain on sale*") di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale

Patrimonio di base

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (3/9)

Il Patrimonio di Base

Condizioni di computabilità (elementi positivi)

- **Strumenti innovativi:** computabili per un importo non eccedente il 15% del Patrimonio di Base comprensivo della quota dei soli strumenti innovativi. La quota eccedente il 15% viene computata nel Patrimonio Supplementare;
- **Strumenti non innovativi:** l'importo non deve eccedere, unitamente agli strumenti innovativi di capitale, il 20% del “Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre” (comprensivi dei titoli innovativi e non). La quota eccedente è computata nel Patrimonio Supplementare
- **Utile del periodo:** computabile al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione (es. beneficenza). È inclusa anche la quota di utile che gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione considerano incrementativa del valore delle riserve

NEW BASEL 3

NEW BASEL 3

Filtri prudenziali positivi (elementi positivi)

- **Azioni rimborsabili:** azioni relativamente alle quali la banca di credito cooperativo emittente ha assunto, verso il socio, l'obbligazione di rimborso/riacquisto a un prezzo prefissato
- **Fair value option:** *minusvalenza netta cumulata*, derivante dalle variazioni del merito creditizio dell'emittente per le passività finanziarie valutate al *fair value*. Tali passività non devono essere computate nel PdV della banca emittente
- **Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine:** impegni di acquisto a termine di azioni proprie *riclassificate tra le passività*, ma che non comportano per l'ente l'immediata assunzione del rischio d'impresa
- **Altri elementi** (es. minusvalenze su partecipazioni Banca d'Italia/*saldo negativo tra plusvalenze e minusvalenze cumulate relative a strumenti ibridi di patrimonializzazione*, etc.)

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (4/9)

Il Patrimonio di Base

Filtri prudenziali negativi
(elementi negativi)

- **Fair value option**: *plusvalenza netta cumulata* derivante dalle variazioni del merito creditizio dell'emittente (*downgrade*) per le passività finanziarie valutate al fair value (voce 50 del Passivo dello Stato Patrimoniale)
- **Riserve negative su titoli disponibili per la vendita**: saldo negativo tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferite, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli OICR) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Rientrano nel calcolo anche le riserve da valutazione connesse a copertura di flussi finanziari (CFH - *cash flow hedge*). Sono esclusi i titoli emessi da banche, società finanziarie e imprese assicurative dedotti dal Patrimonio della banca segnalante
- **Plusvalenza cumulata netta su attività materiali**: include plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla valutazione al *fair value* degli immobili detenuti a scopo di investimento e le minusvalenze cumulate, derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attività materiali detenute ad uso funzionale
- **Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine** : impegni di acquisto a termine di azioni proprie *non riclassificate in bilancio tra le passività* che comportino o meno l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa, qualora: la durata contrattuale sia superiore a dieci anni, ma il regolamento non necessiti dell'autorizzazione di Banca d'Italia, ovvero la durata sia inferiore a dieci anni
- **Altri elementi** (ad es. plusvalenze su partecipazioni Banca d'Italia/saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione, etc.)

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (5/9)

Il Patrimonio Supplementare



Patrimonio Supplementare– Tier 2

elementi positivi

- riserve da valutazione
- strumenti innovativi di capitale non computabili Pv Base
- strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate NEW BASEL 3
- plusvalenze nette su partecipazioni;
- l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite di attese
- gli altri elementi positivi
- i filtri prudenziali positivi del Patrimonio Supplementare

elementi negativi

- minusvalenze nette implicite su partecipazioni
- altri elementi negativi
- i filtri prudenziali negativi del Patrimonio Supplementare

Patrimonio supplementare lordo

Deduzioni

Dal Patrimonio Supplementare lordo va dedotto il restante 50% degli elementi dedotti dal Patrimonio di Base lordo

Patrimonio Supplementare

Def: Prestiti irredimibili (rimborsabili su richiesta dell'emittente e con autorizzazione della Bol);

- prestiti rinnovabili a tempo indefinito con durata almeno pari a 10 anni.
- **Clausola di Loss Absorption** se, per effetto di perdite, capitale versato + riserve < livello minimo per attività bancaria (6,3 milioni di euro per banche non BCC)
- per andamenti negativi, sospensione diritto remunerazione

Def: Strumenti i cui possessori sono soddisfatti dopo agli altri creditori in caso di liquidazione emittente. Caratteristiche principali:

- **Durata minima di 5 anni** o, preavviso di rimborso minimo di 5 anni
- **Rimborso anticipato** solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione Bol

Def: rientrano

- le differenze di cambio rilevate in bilancio nelle "riserve da valutazione" quando presentano segno negativo
- rettifiche di valore di finanziamenti, titoli ed altre esposizioni richieste a soli fini vigilanza

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (6/9)

Il Patrimonio Supplementare

Condizioni di computabilità
(elementi positivi)

- **Passività subordinate di secondo livello**: non possono eccedere il 50% del Patrimonio di Base, al lordo degli elementi da dedurre
- **Saldo algebrico positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite** in partecipazioni in società quotate in un mercato regolamentato (diverse da banche, finanziarie e assicurazioni), che in bilancio non sono valutate al *fair value*: è computato per una quota pari al 35% e nel limite del 30% del Patrimonio di Base, al lordo degli elementi da dedurre

Filtri prudenziali positivi
(elementi positivi)

- **Plusvalenza cumulata netta su attività materiali**: include il 50% (quota computabile) del valore segnalato nella voce 22 del Patrimonio di Base (“Filtri prudenziali negativi – Plusvalenza cumulata netta su attività materiali”)
- **Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel Patrimonio Supplementare**: impegni di acquisto a termine di azioni proprie riclassificate e non in bilancio tra le passività che non comportano per l’ente segnalante l’immediata assunzione del rischio d’impresa e con durata pari o superiore a 10 anni regolabile a scadenza, senza preventiva autorizzazione di Banca d’Italia o pari o superiore a 5 anni ma inferiore a 10 anni

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (7/9)

Il Patrimonio Supplementare

Filtri prudenziali negativi
(elementi negativi)

- **Riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale**: comprende il 50% (quota non computabile) del valore indicato nella voce 47 (“Attività materiali ad uso funzionale”) del Patrimonio Supplementare
- **Riserve positive su “titoli disponibili per la vendita”** : comprende il 50% (quota non computabile) del valore indicato nella voce 48 (“Titoli di capitale e quote di OICR”) e voce 49 (“Titoli di debito”) del Patrimonio Supplementare
- **Passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione, oggetto di impegni di acquisti a termine non computabili nel Patrimonio Supplementare**: tali impegni sono equiparati agli acquisti a pronti ai fini del rispetto del limite del 10% di ciascuna emissione, entro cui la banca può procedere liberamente al riacquisto di tali strumenti

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (8/9)

Il Patrimonio Supplementare

Deduzioni

Gli elementi da dedurre nei limiti del 50%, sia per il calcolo del TIER 1 sia per il TIER 2, sono i seguenti:

- **Interessenze azionarie in banche e società finanziarie nel complesso superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, nonché gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da tali enti**
- **Le Interessenze azionarie in banche e società finanziarie nel complesso pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, nonché gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da banche e società finanziarie anche non partecipate, diversi da quelli indicati al precedente punto.**

Le anzidette attività sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10% del valore totale del Patrimonio di Base e Supplementare, entrambi al lordo degli elementi da dedurre

- **Le Partecipazioni in società di assicurazione e gli strumenti subordinati emessi da tali società. Fino al 31/12/2012 sono escluse le partecipazioni e gli strumenti subordinati emessi dalle società in assicurazione e acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006, i quali sono dedotti (alla fine) dal totale del Patrimonio di Base e Supplementare**

Il Patrimonio di Vigilanza

Le componenti del patrimonio di vigilanza (9/9)

Il Patrimonio Supplementare

Deduzioni

- Le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000
- La partecipazione nel capitale della Banca d'Italia
- L'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (*Incurring vs Expected loss*)
- Le deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
- Le deduzioni relative al rischio di Regolamento su transazioni non DVP

Tali deduzioni avvengono al valore di bilancio, fatta eccezione per le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, che sono dedotte al lordo della riserva negativa o al netto della riserva positiva

Non vengono dedotte le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate integralmente o proporzionalmente nel Patrimonio di Vigilanza consolidato, nonché gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati verso i medesimi soggetti

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito (1/4)

Rischio di credito

- Per la quantificazione del rischio di credito è necessario determinare il c.d. “Attivo ponderato”(RWA). A tale scopo Banca d'Italia prevede due metodologie alternative tra di loro:

- Standard, basata sulla stima del rischio in base a tre fattori:
 - Tipologia di esposizione
 - Livello di merito creditizio della controparte
 - Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Alle singole esposizioni di bilancio viene applicato un coefficiente di ponderazione che tiene conto dei tre fattori appena menzionati e si ricava l'RWA:

$$\text{MCR} = 8\% \cdot \text{RWA}$$

Il capitale minimo regolamentare (MCR) è pari al 8% dell'RWA

- Modello dei rating interni, basata sulla stima del rischio di credito mediante stime interne dei parametri di rischio; in particolare si distinguono due metodologie, *foundation* e *advanced*, in relazione al numero di parametri di rischio per i quali le banche utilizzano proprie stime interne. L'utilizzo di modelli di rating interni richiede, quale vincolo imprescindibile, la preventiva autorizzazione di Banca d'Italia (c.d. Validazione).

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito (2/4)

- I parametri di rischio che rilevano ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sono:
 - PD – Probabilità di *default*, intesa come la probabilità che una controparte vada in *default* entro i successivi 12 mesi
 - LGD – *Loss given default*, valore atteso della quota del credito non recuperabile in caso di insolvenza. La Loss Given Default, può anche essere definita come il complemento ad uno del tasso di recupero, (Recovery Rate, RR); $LGD=1-RR$;
 - EAD – *Exposure at default*, ovvero esposizione attesa alla data di *default* sulla specifica controparte;
 - *Effective maturity*, ovvero media ponderata delle scadenze contrattuali dei flussi di cassa riconducibile alla specifica esposizione.

La perdita attesa (EL – Expected loss) è calcolata moltiplicando la probabilità di default (PD) per la perdita in caso di default (LGD) e l'esposizione in caso di default (EAD). La perdita attesa può esser calcolata statisticamente come il valore atteso della distribuzione delle perdite.


$$PD * LGD = ELR \text{ (tasso di perdita atteso)}$$

$$PD * LGD * EAD = EL \text{ (perdita attesa)}$$

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito (3/4)

Sinteticamente, i tre approcci previsti per la quantificazione del rischio di credito, differiscono nelle modalità di determinazione dei parametri di rischio, che possono essere *standard*, e definiti dall'Autorità di Vigilanza, oppure stimati internamente in relazione al rischio effettivamente generato dall'operatività.



Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito (4/4)

- Nella metodologia *foundation* solo la PD è stimata internamente, mentre per gli altri parametri vengono utilizzati valori standard di vigilanza. Nella metodologia *advanced* tutti i parametri sono stimati sulla base di modelli interni. La stima dei parametri è anche in questo caso legata a:
 - Tipologia di esposizione
 - Livello di merito creditizio della controparte
 - Tecniche di attenuazione del rischio di credito
- Esistono differenti funzioni di ponderazione, mediante le quali le componenti di rischio vengono trasformate in requisiti patrimoniali:
 - Il capitale minimo regolamentare (MCR) è pari al 8% dell'attivo ponderato per il rischio;
 - L'attivo ponderato per il rischio (RWA) è pari a 12,5 volte l'EAD moltiplicato per il fattore K;
 - Il fattore K è calcolato in diversi modi in funzione del tipo di esposizione.

$$\text{MCR} = 8\% * \text{RWA}$$

Il capitale minimo regolamentare (MCR) è pari all'8% dell'RWA

$$\text{RWA} = K * 12,5 * \text{EAD}$$

$$K = f(\text{PD}, \text{LGD}, \text{M})$$

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato

- Il requisito patrimoniale, stimato a fronte dei rischi di mercato, è volto a coprire le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati degli strumenti finanziari, le valute e le merci;
- La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di Vigilanza (rischi di posizione, regolamento e concentrazione) e all'intero bilancio della Banca (rischio di cambio e di posizione su merci);
- I più significativi cambiamenti nella regolamentazione del rischio di mercato attengono all'individuazione di puntuali requisiti organizzativi per gestire il portafoglio di negoziazione a fini di Vigilanza, all'affinamento delle metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali e al trattamento del rischio di regolamento, nell'ambito del quale si incentiva l'adozione di modalità di regolamento contestuale delle operazioni;
- I requisiti possono essere determinati seguendo una metodologia standardizzata, oppure basata su modelli interni:

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

- La metodologia standardizzata adotta un approccio a building block: il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei singoli rischi;

MODELLI INTERNI (VAR)

- I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi;
- Utilizzo subordinato al rispetto di stringenti requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di controparte

- Il rischio che la controparte di una transazione, avente a oggetto strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della stessa può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito;
- La disciplina è focalizzata sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione.
- Per la quantificazione del valore delle esposizioni, gli intermediari possono scegliere tra:

METODO DEL VALORE
CORRENTE

METODO STANDARDIZZATO

MODELLI INTERNI

- E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (Bancario o di negoziazione a fini di Vigilanza);
- E' ammesso, ai fini della riduzione del valore delle esposizioni, il riconoscimento di vari tipi di compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio operativo (1/3)

Rischio operativo

- Il rischio operativo è definito dal Comitato di Basilea il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende anche il rischio legale, mentre esclude i rischi strategici e di reputazione.
- In realtà, tale definizione può essere ampliata descrivendo il rischio operativo come insieme di anomalie che possono determinare una perdita economica, un maggior costo nello svolgimento delle attività o un minor ricavo.
- Gli approcci metodologici previsti da Banca d'Italia per la determinazione del requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio operativo sono i seguenti:
 - Metodo base - *Basic Indicator Approach* (BIA)
 - Metodo standardizzato – *Traditional Standardized Approach* (TSA)
 - Metodi avanzati – *Advanced Measurement Approach*

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio operativo (2/3)

- Il metodo base quantifica il requisito patrimoniale minimo applicando un coefficiente fisso, pari al 15%, alla media del margine d'intermediazione degli ultimi tre anni.
- Il metodo standardizzato prevede la scomposizione del margine d'intermediazione in 8 *business line*, che suddividono il margine in funzione della forma tecnica e/o del segmento di mercato e nell'individuazione dei possibili *loss event*; a ciascuna fascia viene abbinato un coefficiente di ponderazione. La somma dei rischi di ciascun segmento costituisce il requisito patrimoniale minimo.

Le linee di business individuate da Basilea 2 e recepite nella circolare Banca d'Italia sono le seguenti:

- Servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)
- Negoziazione e vendita (trading and sales)
- Servizi bancari al dettaglio (retail banking)
- Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)
- Servizi di pagamento e regolamento (payment and settlement)
- Gestioni fiduciarie (agency services)
- Gestioni patrimoniali (asset management)
- Intermediazione al dettaglio (retail brokegare).

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio operativo (3/3)

I *loss event* previsti da Banca d'Italia sono i seguenti:

- Frode interna ed esterna
 - Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro
 - Clientela, prodotti e prassi professionali
 - Danni da eventi esterni
 - Interruzioni dell'operatività e disfunzioni nei sistemi
 - Esecuzione, consegna e gestione dei processi
- **Il metodo avanzato utilizza dei modelli di calcolo interni basati su dati di perdita operativa. Un modello interno frequentemente utilizzato è il c.d. “*Loss Distribution Approach*” che stima l'*operational VaR* sulla base delle distribuzioni di impatto e frequenza di ciascun rischio operativo individuato. Anche in questo caso i *loss event* modellizzati sono quelli indicati da Banca d'Italia. L'utilizzo di un metodo avanzato consentirà pertanto di effettuare risparmi in termini di “patrimonio di vigilanza”, ma richiede l'implementazione di sistemi di governo del rischio complessi e strutturati.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3 (1/3)

- Per far fronte alle mutate condizioni di mercato, riconducibili alla crisi finanziaria conseguente a *credit crunch* e crisi di liquidità, nel dicembre 2009 il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria ha presentato una bozza che rivede ulteriormente l'accordo Basilea 2 come risposta alla citata crisi finanziaria.
- Tale accordo (Basilea 3) è stato definitivamente approvato dal Comitato il 12 settembre 2010. L'obiettivo principale del nuovo accordo è il rafforzamento qualitativo del patrimonio delle banche. Il requisito minimo (*minimum total capital*) richiesto, infatti, non cambia (8% delle attività ponderate per il rischio) ma viene incrementato il valore del patrimonio di qualità primaria, oggi implicitamente fissato al 2% e portato da Basilea 3 al 4,5% (*minimum common equity capital ratio*); viene inoltre aumentato il requisito minimo del patrimonio di base (*minimum TIER 1 capital*) dal 4% al 6%.
- Altra novità introdotta da Basilea 3 riguarda l'obbligo di dotazione per le banche di un buffer di capitale aggiuntivo (*capital conservation buffer*), eccedente il minimo regolamentare, pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, soglia che potrebbe aumentare fino al 5% nei momenti di ciclo economico negativo. Tale buffer consentirà alle banche di assorbire gli effetti degli andamenti macroeconomici e/o di crisi isolate.

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3 (2/3)

- Ulteriore aspetto al vaglio di Basilea 3, ancora da realizzare, riguarda l'introduzione di un indicatore-vincolo dell'equilibrio di liquidità dei singoli intermediari al fine di evitare situazioni di stress riconducibili al *mismatch* tra scadenze dell'attivo e del passivo, il cui valore minimo deve essere ancora fissato.
- L'entrata in vigore di Basilea 3 è prevista per il 2019, con un'introduzione graduale, però, dei correttivi inseriti a partire dal 2013.
- Il *minimum common equity capital ratio* passerà al 3,5% nel 2013 per raggiungere il 4,5% nel 2019; il *capital conservation buffer* verrà introdotto nel 2016 nella misura iniziale dello 0,625% per arrivare al target del 2,5% nel 2019. Anche il *minimum tier 1 capital* verrà portato progressivamente dal 4,5% (2013) al 6% (2019).
- L'impatto complessivo di tale nuovo accordo è sintetizzabile in un aumento del costo del capitale; infatti, a parità di impieghi pesati ciascuno per il proprio rischio (secondo vecchie e nuove regole), gli intermediari avranno l'obbligo di mantenere più free capital con remunerazione di fatto nulla. A tale aumentato costo del capitale, essi potranno far fronte agendo sostanzialmente su tre leve, con mix differenti in base alle strategie aziendali:
 - Riduzione della remunerazione riconosciuta agli azionisti
 - Incremento degli spread (e dunque dei costi in carico) sulla clientela
 - Riduzione del credito erogato.

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3 (3/3)

- Nel seguito si riporta una tabella che riepiloga sinteticamente l'evoluzione dei ratio patrimoniali prevista da Basile 3.

	1 Gen 2011	1 Gen 2012	1 Gen 2013	1 Gen 2014	1 Gen 2015	1 Gen 2016	1 Gen 2017	1 Gen 2018	1 Gen 2019
Minimum Common Equity Capital Ratio (a)			3.5%	4.0%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Capital Conservation Buffer (b)						0.625%	1.25%	1.875%	2.5%
Minimum common equity + capital conservation buffer (a+b)			3.5%	4.0%	4.5%	5.125%	5.75%	6.375%	7.0%
Minimum capital Tier 1 (c)			4.5%	5.5%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Minimum Total Capital (d)			8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
Minimum Total Capital + conservation buffer (d+b)			8.0%	8.0%	8.0%	8.625%	9.25%	9.875%	10.5%

Legenda: ■ Periodo transitorio ■ Valore target